I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 787/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 [4], le operazioni materiali occasionate dal magazzinaggio e, se del caso, dalla trasformazione dei prodotti all'intervento sono finanziate con importi forfettari uniformi per la Comunità ; che è opportuno prevedere lo stesso sistema di finanziamento per l'imputazione al FEAOG, sezione garanzia, delle spese derivanti dall'attuazione delle particolari misure, previste dalla normativa comunitaria, destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è aggiunto il comma seguente :

« Sono altresì finanziate con importi forfettari uniformi per la Comunità le spese occasionate dalle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento, adottate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e i cui costi sono a carico del FEAOG, sezione garanzia. Gli importi forfettari sono stabiliti secondo la procedura prevista al primo comma. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.